



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 21 del Consiglio Comunale

Oggetto: **ACQUISTO E PERMUTA REALITA' VARIE IN ATTUAZIONE DEL
'PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER LA ZONA PER ATTIVITA'
PRODUTTIVE DI MALE' (ZONA MOLINI)'**

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventiquattro** mese di **giugno** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
ANDREIS FRANCO	CONSIGLIERE	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Assente giustificato
LIBONI MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELOTTI CRISTIAN	CONSIGLIERE	Presente
RAO GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
RAUZI ALESSIO	CONSIGLIERE	Presente
ENDRIZZI PIERLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
MARINELLI CARLO	CONSIGLIERE	Assente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Assente giustificato

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **LIBONI MARCELLO** E **ENDRIZZI PIERLUIGI**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **BRUSEGAN FEDERICO**

**OGGETTO: ACQUISTO E PERMUTA REALITA' VARIE IN ATTUAZIONE DEL
'PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER LA ZONA PER ATTIVITA'
PRODUTTIVE DI MALÉ (ZONA MOLINI)'**

RELAZIONE:

Con deliberazione Consiliare n 50 dd, 19.12.1997, favorevolmente esaminata dalla Giunta Provinciale nella seduta dd. 16.01.1998 sub, n 9660/9-D, veniva approvato il Piano di Lottizzazione per la zona per attività produttive di Malé (zona Molini) e conseguentemente veniva sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione in data 18 dicembre 1998 - Rep. n 277 - Atti Pubblici Segretario Comunale di Malé.

In particolare il Piano di Lottizzazione interessava aree di proprietà privata ed altre di proprietà del Comune di Malé, in relazione alle quali la Convenzione di Lottizzazione prevedeva la cessione alle singole ditte quale presupposto per la costituzione dei singoli lotti in quanto formalmente e sostanzialmente inglobate nella suddivisione di Piano e, ad un tempo, la cessione sempre dietro corrispettivo, delle aree interessate da opere di urbanizzazione, con imputazione dei relativi oneri tra i costi di urbanizzazione primaria chiesti a rimborso ai lottizzanti.

Si tratta ora di regolarizzare parte delle cessioni vero che privati sono interessati a dare corso alle previsioni di piano con riferimento ad alcuni ambiti in cui insistono proprietà comunali.

In particolare all'interno dell'Area di Lottizzazione rientrano ed in quanto tali sono interessate dalla presente, le realtà contraddistinte con la;

- p.f. 625/1 in C.C. Malé è di proprietà della signora Costanzi Metella;
- pp. ff. 622/1, 622/2, 625/2, 627/1 e 627/2 in C.C. Malé sono di proprietà dei signori Costanzi Attilio, Aldo e Dario in parti uguali;
- p.f. 626 in C.C. Malé è di proprietà della Società DAMA S.r.l. con sede in Malé;
- p.f. 689 in C.C. Malé di proprietà del signor Costanzi Attilio.

Al fine di dare attuazione alla costituzione dei singoli lotti si rende necessario procedere, da parte dei soggetti sopra richiamati, alla vendita delle particelle fondiari di proprietà del Comune di Malé indispensabili per la predetta finalità; allo stesso modo i summenzionati proprietari devono cedere al Comune di Malé, in alcuni casi a titolo di permuta, parti delle aree di rispettiva proprietà in quanto rientranti nella strada ed annesso marciapiede, già da tempo realizzati dal Comune in forza della predetta lottizzazione così da regolarizzare posizioni di fatto già esistenti e consolidate.

In particolare si rende necessario dare attuazione alle seguenti operazioni, il tutto come dettagliatamente evidenziato nel tipo di frazionamento a firma del geom. Pierluigi Endrìzzi di Malé e regolarmente vistato dall'Ufficio del Catasto di Malé in data 15.04.2014 n 56/2014:

- la p.f. 625/1 di complessivi mq. 1196 di proprietà della signora Costanzi Metella viene frazionata nelle pp. ff. 625/1 di mq. 1036 e 625/3 di mq. 160, fermo restando che la neocostituita p.f. 625/3 viene ceduta al Comune di Malé in quanto costituente parte della strada e del marciapiede già realizzati;
- la p.f. 622/1 di complessivi mq. 1220 di proprietà dei signori Costanzi Attilio, Aldo e Dario, in ragione di un terzo ciascuno viene frazionata nelle pp. ff. 622/1 di mq. 1071 e 622/3 di mq. 149, fermo restando che la neocostituita p.f. 622/3 viene ceduta al Comune di Malé in quanto facente parte della strada e del marciapiede già realizzati;

- la p.f. 626 di complessivi mq. 921 di proprietà della società DAMA S.r.l. viene frazionata nelle pp. ff. 626/1 di mq. 857 e 626/2 di mq. 64, fermo restando che la neocostituita p.f. 626/2 viene ceduta al Comune di Malé in quanto costituente parte della strada e dei marciapiede già realizzati;
- la p.f. 627/1 di complessivi mq. 471 di proprietà dei signori Costanzi Attilio, Aldo e Dario in ragione di un terzo ciascuno viene frazionata nelle pp. ff. 627/1 di mq. 423 e 627/3 di mq. 48, fermo restando che la neocostituita p.f. 627/3 viene ceduta al Comune di Malé in quanto costituente parte della strada e del marciapiede già realizzati;
- la p. f. 689 di complessivi mq. 428 di proprietà del signor Costanzi Attilio viene frazionata nelle pp. ff. 689/1 di mq. 149, 689/2 di mq. 41, p.f. 689/3 di mq. 96 e p.f. 689/4 di mq. 142, fermo restando che la neocostituita p. f. 689/4 viene ceduta al Comune di Malé in quanto costituente parte della strada già realizzata;
- la p. f. 688 di complessivi mq. 1070 di proprietà del Comune di Malé viene frazionata nelle pp. ff. 688/1 di mq. 418, 688/2 di mq. 176, 688/3 di mq. 67 e 688/4 di mq. 122, fermo restando che le neocostituite pp. ff. 688/1, e 688/4 vengono cedute ai signori Costanzi Attilio, Aldo e Dario per il completamento del lotto n° 10 (relativamente alla p.f. 688/4), del lotto n° 9 (relativamente alla p.f. 688/1) e a DAMA S.r.l. relativamente alla p.f. 688/3 per il completamento del lotto n. 8, mentre la differenza di mq. 287 confluisce nella strada di proprietà comunale contraddistinta con la neocostituita p.f. 1217 (di complessivi mq. 570);
- la p.f. 683 in C.C. Malé di complessivi mq. 785 di proprietà del Comune di Malé viene frazionata nelle pp. ff. 683/1 di mq. 89, 683/2 di mq. 268, 683/3 di mq. 38 e 683/4 di mq. 107, fermo restando che la neocostituita p.f. 683/1 viene cedute a DAMA S.r.l. e la p.f. 683/4 ai signori Costanzi Attilio, Aldo e Dario per il completamento del lotto n° 8, mentre la differenza di mq. 283 confluisce nella strada di proprietà comunale contraddistinta con la neocostituita p.f. 1217 (di complessivi mq. 570).

Oltre le predette particelle il Comune di Malé intende acquistare la consorzialità contraddistinta dalla p.f. 1155 C.C. Malé la quale risulta intavolata in favore dei proprietari pro tempore delle pp. ff. 611/5, 621/1, 621/2, 621/3, 621/4, 621/5, 621/6, 621/7, 621/8, 621/9, 622/1, 622/2, 625/1, 625/2, ~~626~~ 627/1, 627/2, 629, 630 e pp. eedd. 479, 520 e ~~492~~ p.m.3 in C.C. Malé, di complessivi mq. 329 e costituenti la strada di accesso alle summenzionate particelle fondiarie. Tale consorzialità è stata completamente interessata dai lavori di sistemazione ed allargamento della strada di lottizzazione già realizzata e pertanto anch'essa deve essere acquisita dal Comune di Malé secondo previsioni di piano.

Con Perizie di stima predisposte dal Tecnico del Comune di Malé geom. Mattia Manini, asseverata presso il Giudice di Pace di Cles in data giugno 2014, sono stati determinati i valori delle singole particelle sopra richiamate, oggetto del presente provvedimento, quale condizione per giungere da un lato alla costituzione dei singoli lotti e dall'altra all'individuazione della strada di lottizzazione, del marciapiede e della fascia di rispetto stradale.

Sulla scorta delle predette perizie estimative risulta che;

- la signora Costanzi Metella cede al Comune di Malé la neocostituita p.f. 625/3 di mq. 160 sulla base di un valore quantificato in complessivi Euro 40.300,00.-;
- i signori Costanzi Attilio, Aldo e Dario cedono al Comune di Malé a titolo di permuta le neocostituite p.f. 622/3 di mq. 149 e 627/3 di mq. 48 (complessivi mq. 197) sulla base di un valore quantificato in complessivi Euro 49.600,00.-;
- la società DAMA S.r.l. cede al Comune di Malé a titolo di permuta la neocostituita p.f. 626/2 di mq. 64 sulla base di un valore quantificato in complessivi Euro 16.100,00.-, oltre ad IVA 22%;
- il signor Costanzi Attilio cede al Comune di Malé la neo costituita p.f. 689/4 di mq. 142, sulla base di un valore quantificato in complessivi Euro 35.800,00.-.

Il Comune di Malé cede ai signori Costanzi Attilio, Aldo e Dario a titolo di permuta:

- la neocostituita p.f. 688/4 di mq. 122 (per la costituzione del lotto n° 10) sulla base di un valore quantificato in complessivi Euro 32.300,00.-;
 - la neocostituita p.f. 688/1 di mq. 418 (per la costituzione del lotto n° 9) sulla base di un valore quantificato in complessivi Euro 110.700,00.-;
 - la neocostituita p.f. 683/4 di mq. 107 (per la costituzione del lotto n° 8) sulla base di un valore quantificato in complessivi Euro 28.300,00.-;
- per un totale di Euro 171.300,00.-.

Il Comune di Malé cede a DAMA S.r.l. a titolo di permuta:

- le neocostituite p.f. 688/3 di mq. 67 e p.f. 683/1 di mq. 89 di complessivi mq. 156 (per la costituzione del lotto n° 8) sulla base di un valore quantificato in complessivi Euro 41.300,00.-;

Il Comune di Malé definisce inoltre l'acquisto della p.f. 1155 in C.C. Malé di proprietà dei proprietari pro tempore delle pp.ff. 611/5, 621/1, 621/2, 621/3, 621/4, 621/5, 621/6, 621/7, 621/8, 621/9, 622/1, 622/2, 625/1, 625/2, ~~626~~ 627/1, 627/2, 629, 630 e pp.edd. 479, 520 e ~~492~~ p.m.3 in C.C. Malé, di complessivi mq. 329 al prezzo complessivo di Euro 82.900,00.= da dividersi pro quota.

Tenuto conto di quanto sopra si propone l'adozione del presente provvedimento quale presupposto per il successivo perfezionamento, tramite atto Notarile ed a spese delle parti, del passaggio di proprietà delle aree dianzi richiamate, condizione per il completamento dei lotti all'interno della lottizzazione ed il successivo utilizzo per fini edificatori delle cennate aree, oltre naturalmente per la definizione dei passaggi dei beni privati al Comune per le superfici costituenti strade e marciapiedi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede e presa visione della documentazione di supporto costituita dal tipo di frazionamento n° 56/2014 dd. 15.04.2014 regolarmente vistato dall'Ufficio Catasto di Malé, nonché dalle Perizie estimative a firma del Tecnico Comunale geom. Mattia Manini di data maggio 2014, asseverata presso il Giudice di Pace di Cles in data 10 giugno 2014 sub rep. R.G.N. 170/2014, 171/2014 e 172/2014.

Viste le risultanze catastali e tavolari.

Richiamato l'art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (c.d. legge di stabilità 2013), che ha introdotto i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 12 della legge 15 luglio 2011, n. 111, e che in particolare ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa... gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento.....".

Che a livello provinciale è stata introdotta una specifica normativa di riferimento che opportunamente consolidatasi per non intervenuta impugnativa da parte del Governo, costituisce di fatto oggi il riferimento operativo e quindi il presupposto giuridico per l'assunzione del presente atto.

Presa visione dell'art. 4 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 che al 3 comma dispone "Per gli anni 2013 e 2014 la Provincia, le comunità, i comuni e le loro forme associative possono procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili solo se l'acquisto rientra in una delle seguenti fattispecie:

- a) acquisti di beni funzionali allo svolgimento di pubblici servizi o funzionali alla realizzazione di opere pubbliche previste dai vigenti strumenti di programmazione, anche al fine di agevolare la realizzazione dal punto di vista temporale o economico;
- b) omissis;
- c) omissis;
- d) permuta a parità di prezzo o che comportino conguagli a favore dell'amministrazione;
- e) acquisti connessi a perequazioni, compensazioni o convenzioni urbanistiche ai sensi della normativa provinciale;
- f) omissis;
- g) omissis;
- h) regolarizzazione di situazioni giuridiche connesse alla titolarità dei beni comprese le acquisizioni che si configurano come regolarizzazioni catastali e tavolari che adeguano la situazione di diritto alla situazione di fatto;
- i) omissis;
- j) acquisti per i quali sono sorte obbligazioni alla data di entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2014;
- k) acquisti programmati con atti amministrativi assunti entro il 31 dicembre 2012, se i compendi immobiliari sono individuati con esattezza;
- l) acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 aventi carattere indispensabile e indilazionabile, comprovato documentalmente.

Dato atto come le limitazioni alle compravendite e permuta oggetto della previsione, risultano ispirate a una disciplina rigoristica che ha ad obiettivo principi di contenimento della spesa nelle operazioni di acquisto di beni, divieto che viene ora meno per le fattispecie assunte in conseguenza di un atto che trova fondamento nelle previsioni delle lettere dianzi riportate.

Che nello specifico le superfici oggetto di acquisto hanno destinazione strada e marciapiedi, quindi costituiscono opere qualificabili a pieno e chiaro titolo come di urbanizzazione, interventi di infrastrutturazione del territorio che hanno permesso di utilizzare al meglio una parte significativa di questo e, quindi, di assicurare le migliori condizioni per una trasformazione edilizia che va nella direzione di garantire sviluppo socio economico a Malè e, non secondariamente, di raggiungere l'obiettivo volto ad assicurare una miglior distribuzione dei flussi di traffico sul territorio e quindi la sicurezza di quanti vi transitano o risiedono.

Dato inoltre atto come le realtà fatte oggetto di acquisto da oltre 12 anni hanno assunto da tempo la suddetta destinazione, vero che già occupate per titolo convenzionale devono ora essere regolarizzate tavolarmente per adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, situazione così generatasi per effetto di un programma di sviluppo urbanistico che ha previsione ultradecennale.

Evidenziato in ultimo che oltre a risultare indispensabili le compravendite risultano anche indilazionabile vero che privati - lottizzanti hanno prodotto dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove viene data cognizione, sotto loro piena responsabilità, degli impegni assunti con potenziali acquirenti in virtù di valutazioni personali che facevano loro ritenere operative ogni previsione relativa a compendio immobiliare oggetto di convenzioni urbanistica già approvata e già portata ad esecuzione.

Che peraltro se viene considerata ancora efficace la convenzione per ciò che legittima ai sensi dell'art 21 e 35 della L.P. 23/90, la vendita a trattativa privata dei beni a favore dei lottizzanti (art. 6 della convenzione) in luogo dell'asta, da considerarsi quale sistema ordinario di trasferimento di

realità comunali, ciò presuppone e impone di considerare valevole a tutti gli effetti la convenzione, così come parte della giurisprudenza amministrativa riconosce, tanto da chiedere che il valore convenzionale delle aree debba rimanere quello ivi stabilito per ciò che è fatto oggetto di trasferimento al Comune (valore opportunamente indicato nelle perizie) e non quello rideterminato a valore attuale di mercato, utile per il solo trasferimento dei beni ai privati non essendo disciplinato altrimenti il prezzo e non essendo detto che non possa essere che quello venale di commercio.

Dato atto come a fronte dell'assunzione del presente atto, derogatorio rispetto alle valutazioni di cui sopra che sintetizzano il parere rilasciato, dovrà comunque essere aggiornato con separato atto il contributo di concessione (per opere di urbanizzazione primaria) che verrà chiesto ai privati in sede di rilascio di concessione edilizia, così da ristabilire il sinallagma contrattuale ed evitare responsabilità contabili come giustamente indicato dalla struttura comunale nel presente capoverso e in quello che precede.

Sentiti alcuni interventi in merito come risultanti da verbale di seduta.

Acquisiti i pareri sfavorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile del settore tecnico reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPR n. 3 aprile 2013 n. 25.

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., ed in particolare l'art. 35, nonché il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg..

Vista la L.P. 4 marzo 2008 n° 1 e s.m. ed il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.P. 13 luglio 2010 n° 18-50/Leg.;

Vista la circolare n. 3 dd. 29.05.2013 del Servizio Libro Fondiario della P.A.T..

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di procedere all'acquisto a titolo di compravendita o permuta, per quanto esposto in premessa, approvando gli atti di perizia asseverata in narrativa richiamati, delle realtà necessarie per la definizione delle previsioni del piano di lottizzazione per la zona per attività produttive di Malé (zona Molini) nelle seguenti previsioni:

- la signora Costanzi Metella, c.f. CSTMLL65E58E850Q, cede al Comune di Malé la neocostituita p.f. 625/3 di mq. 160 in C.C. Malè sulla base di un valore quantificato in complessivi Euro 40.300,00.-;
- i signori Costanzi Attilio, c.f. CSTTTL60D10E850E, Aldo, c.f. CSTLDA57E29E850G e Dario, c.f. CSTDRA69B21C794H cedono al Comune di Malé a titolo di permuta le neocostituite p.f. 622/3 di mq. 149 e 627/3 di mq. 48 (complessivi mq. 197) in C.C. Malè sulla base di un valore quantificato in complessivi Euro 49.600,00.-;
- la società DAMA S.r.l., c.f.-p.iva 01518050222, cede al Comune di Malé a titolo di permuta la neocostituita p.f. 626/2 di mq. 64 in C.C. Malè sulla base di un valore quantificato in complessivi Euro 16.100,00.-, oltre ad IVA 22%;
- il signor Costanzi Attilio, c.f. CSTTTL60D10E850E, cede al Comune di Malé la neo costituita p.f. 689/4 di mq. 142 in C.C. Malè, sulla base di un valore quantificato in complessivi Euro 35.800,00.-;

e quindi sulla base di un importo complessivo di Euro 141.800,00.-.

2. Il Comune di Malé cede ai signori Costanzi Attilio, Aldo e Dario, come sopra identificati, a titolo di permuta:
 - la neocostituita p.f. 688/4 di mq. 122 (per la costituzione del lotto n° 10) in C.C. Malè sulla base di un valore quantificato in complessivi Euro 32.300,00.-;
 - la neocostituita p.f. 688/1 di mq. 418 (per la costituzione del lotto n° 9) in C.C. Malè sulla base di un valore quantificato in complessivi Euro 110.700,00.-;
 - la neocostituita p.f. 683/4 di mq. 107 (per la costituzione del lotto n° 8) in C.C. Malè sulla base di un valore quantificato in complessivi Euro 28.300,00.-;

per un totale di Euro 171.300,00.-.

a DAMA S.r.l., come sopra identificata, a titolo di permuta:

 - le neocostituite p.f. 688/3 di mq. 67 e p.f. 683/1 di mq. 89 di complessivi mq. 156 (per la costituzione del lotto n° 8) in C.C. Malè sulla base di un valore quantificato in complessivi Euro 41.300,00.-.
3. Il Comune di Malé definisce inoltre l'acquisto della p.f. 1155 in C.C. Malé di proprietà dei proprietari pro tempore delle pp.ff. 611/5, 621/1, 621/2, 621/3, 621/4, 621/5, 621/6, 621/7, 621/8, 621/9, 622/1, 622/2, 625/1, 625/2, ~~626~~ 627/1, 627/2, 629, 630 e pp.edd. 479, 520 e ~~492~~ p.m.3 in C.C. Malé, di complessivi mq. 329 al prezzo complessivo di Euro 82.900,00.= da dividersi pro quota.
4. Di autorizzare il Sindaco al compimento di quanto necessario per il perfezionamento della procedura di cui al presente provvedimento ed in particolare alla sottoscrizione dei rogiti notarili, facoltizzandolo per questo ad assumere le scelte attuative che consentano la miglior gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del relativo iter amministrativo.
5. Di stabilire che le spese notarili sono a carico della parte privata compresi gli atti di permuta; gli oneri fiscali connessi con l'operazione di cui al presente provvedimento sono altresì assunti dalle parti per quanto di rispettiva competenza, precisando che l'onere a carico del Comune di Malé, provvisoriamente quantificata in € 30.000,00.-, di cui per imposte di registro € 26.450,00.- ed € 3.550,00.- per IVA, trova corretta imputazione al capitolo codice di bilancio del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.
6. Di accertare a bilancio l'importo di cui al precedente punto 2) pari ad €. 212.600,00.- al capitolo 17050 – articolo 2 - codice di bilancio 4011705 - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.

7. Di imputare la spesa per acquisti derivante dal presente atto e pari ad €. 224.700,00.- al capitolo 28111 - articolo 500 - codice di bilancio 2080101 - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.
8. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
9. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to BRUSEGAN FEDERICO

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPREg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **27.06.2014** al giorno **07.07.2014**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 25.06.2014

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
